

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2025, n. 11

“Regolamento regionale di modifica al REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 4 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” e REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 5 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento-Centro diurno per soggetti non autosufficienti.”,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1797 del 19/11/2025 di approvazione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**ART. 1****(Modifica art. 3 del R.R. n. 4/2019)**

All’articolo 3 “CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI” del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4, il capoverso:

“Il Centro diurno per soggetti non autosufficienti assicura l’apertura e l’erogazione dei servizi previsti per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi da calendario. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà essere di 3 o 6 accessi alla settimana, in base a quanto definito nel PAI”.

È sostituito dal seguente:

“Il Centro diurno per soggetti non autosufficienti assicura l’apertura e l’erogazione dei servizi previsti per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi da calendario, per un massimo di 300 giorni all’anno. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà essere di 3 o 6 accessi alla settimana, in base a quanto definito nel PAI.

All’interno del Centro diurno per soggetti non autosufficienti è ammessa la frequenza di utenti ulteriori nel limite del 10% dei posti accreditati e contrattualizzati, fermo restando il rispetto del limite del tetto di spesa annuale assegnato e del numero di giornate massime fatturabili nell’arco dell’anno”.

ART. 2**(Modifica art. 5.3 e art. 6.2 del R.R. n. 4/2019)**

All’articolo 5.3 “REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI PER LE RSA” e all’articolo 6.2 “REQUISITI MINIMI

ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI” del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora il Medico specialista coincida con la figura del Responsabile sanitario, allo stesso si applica la previsione di cui all’art. 12 comma 8 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9.”

ART. 3

(Modifica art. 10 del R.R. n. 4/2019)

All’articolo 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO” del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis:

“Al fine di favorire la riduzione delle liste d’attesa per l’ingresso nelle RSA e di abbattere i ricoveri inappropriati in ospedale per soggetti non autosufficienti eleggibili a ricovero in RSA, in esubero rispetto al fabbisogno di posti letto di RSA estensiva di tipo A di cui alla tabella del comma 1 sono attivati n. 280 p.l. dedicati alle Dimissioni Protette Ospedaliere (DPO).

Le RSA per soggetti non autosufficienti autorizzate e accreditate ai sensi del vigente regolamento potranno richiedere l’assegnazione dei posti letto di DPO dedicati esclusivamente a questa finalità, anche se in esubero rispetto al numero massimo di posti autorizzati e accreditati pari a n. 120.

Le modalità e i criteri per l’assegnazione di tali posti letto saranno disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

Nel caso in cui la struttura abbia già ottenuto un numero di posti accreditati pari a quelli autorizzati, potrà richiedere un ampliamento dei posti da destinare esclusivamente alle DPO. Tali posti sono in esubero rispetto al fabbisogno previsto per l’autorizzazione di cui all’articolo 9.”

ART. 4

(Modifica art. 3 del R.R. n. 5/2019)

All’articolo 3 “CENTRO DIURNO SOCIOEDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI” del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, il seguente capoverso:

“Il Centro diurno per disabili assicura l’apertura e l’erogazione dei servizi previsti per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi da calendario, per un massimo di 280 giorni all’anno. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà essere di 3 o 6 accessi alla settimana, in base a quanto definito nel PAI”.

È sostituito dal seguente:

“Il Centro diurno per disabili assicura l’apertura e l’erogazione dei servizi previsti per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi da calendario, per un massimo di 300 giorni all’anno. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà essere di 3 o 6 accessi alla settimana, in base a quanto definito nel PAI.

All’interno del Centro diurno per disabili è ammessa la frequenza di utenti ulteriori nel limite del 10% dei posti accreditati e contrattualizzati, fermo restando il rispetto del limite del tetto di spesa annuale assegnato e del numero di giornate massime fatturabili nell’arco dell’anno”.

ART. 5

(Modifica art. 5.3 e art. 6.2 del R.R. n. 5/2019)

All’articolo 5.3 “REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI PER LE RSA DISABILI” e all’articolo 6.2 “REQUISITI MINIMI

ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI” del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora il Medico specialista coincida con la figura del Responsabile sanitario, allo stesso si applica la previsione di cui all’art. 12 comma 8 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9.”

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 novembre 2025

EMILIANO